

Il sottoscritto Avv. Antonio Le Pera (C.F. LPRNTN66D10D086U), nella sua qualità di difensore dell'appellante, Sig. Giovanni Grandinetti, C.F. GRNGNN89S02M208Q, formula il seguente

AVVISO

ai sensi del decreto presidenziale n. 01044/2024 reg. prov. pres. e n. 06534/2024 reg. ric. del 23.08.2024, depositato in pari data, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, nel procedimento R.G. n. 06534/2024.

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

-Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, numero del registro generale del ricorso in appello: 06534/2024.

2. NOMINATIVO DELLA PARTE APPELLANTE:

-Grandinetti Giovanni, C.F.: GRNGNN89S02M208Q.

3. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPELLATA:

-Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato, "*ex lege*", presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

4. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO E DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO IN APPELLO:

-con il ricorso in appello del 22.08.2024 è stata chiesta, al Consiglio di Stato, la riforma dell'**ordinanza n. 03691/2024 reg. prov. cau. e n. 07849/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024**, comunicata in pari data e non notificata, con la quale, nell'ambito del giudizio R.G. n. 07849/2024, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei seguenti atti amministrativi impugnati in primo grado:

A) decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024, nella parte in cui dispone, come requisito di accesso obbligatorio, all'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) per l'aggiornamento e le nuove inclusioni nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, la **certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale** (CIAD), nonché nella parte in cui nell'*"ALLEGATO A"* (intitolato: *"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A."*) dispone, alla lettera K, che *<<Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all'art. 59, comma 10, ed all'Allegato A del citato Contratto, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di*

certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.">>;

B) nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio V Personale ATA m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0076806.29-05-2024;

C) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche se non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione dell'appellante e con riserva di proporre motivi aggiunti.

5. SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO:

-per effetto dell'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) del decreto impugnato, ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico, è stato introdotto, per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), un **nuovo requisito obbligatorio di accesso** per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che è stato denominato certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), che ha una **durata biennale** e che può essere conseguita entro un anno ed ovvero entro il 1° maggio del 2025, per come

è stato stabilito nel CCNL del 2019/2021 del 18.01.2024 (art. 59, comma 10) e nell'art. 5, comma 3 *ter* del D.L. n. 30.12.2023, n. 215 (convertito con modificazioni nella L. 23.02.2024, n. 18). Con i provvedimenti ministeriali impugnati in primo grado, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza una preventiva ed un'adeguata regolamentazione normativa, ha creato, in modo illegittimo, un nuovo sistema di formazione professionale per il comparto scuola mirato a certificare la preparazione ed ovvero lo sviluppo delle competenze o l'apprendimento raggiunti dal personale scolastico in materia informatica (*“conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”*), che si è contrapposto al regolare sistema, da sempre vigente, di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, che riserva tale **potestà pubblica di formazione** allo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito o ad enti ed istituzioni scolastiche che, dotati di rigorosi requisiti soggettivi ed oggettivi, vengono, costantemente, sottoposti ad un attento e costante controllo ministeriale attraverso gli istituti giuridici dell'*“accreditamento”* e della *“qualificazione”*. In realtà, l'appellante, come aspirante personale ATA, che ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di III fascia della provincia di Milano, lamenta che la P.A. appellata, in modo illogico ed illegale, riportandosi alle disposizioni negoziali di cui al CCNL 2019/2021 del 18.01.2024, ha delegato il rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), a dei **soggetti privati** (*“enti”*), privi di *“accreditamento”* o di *“qualificazione”* ministeriali (Direttiva MIUR n. 170 del 2016), **non inclusi in un elenco pubblico** e di cui non è

stata fornita una precisa identità o denominazione, i quali, a loro volta, devono essere “*accreditati presso l'ente di accreditamento nazionale*”, anch'esso soggetto privato (la cui corrispondenza nell'associazione privata Accredia è stata palesata in un documento ufficiale soltanto nel giudizio di primo grado), e non, per come previsto dalla normativa vigente in materia scolastica (Direttiva MIUR n. 170 del 2016) presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. In sostanza, le funzioni pubbliche di formazione (predisposizione del corso e rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale [CIAD] utilizzabile, come titolo obbligatorio di accesso, dal personale ATA nelle graduatorie di III fascia) possono paradossalmente essere esercitate da enti e società private avulsi dal mondo della scuola, che non hanno ricevuto l'“*accreditamento*” o la “*qualificazione*” ministeriali (Direttiva MIUR n. 170 del 2016) e che, in una situazione di vera e propria **esclusività o di monopolio**, conseguono guadagni stratosferici (le domande in Italia connesse a tale certificazione possono quantificarsi, approssimativamente, in circa tre milioni ogni due anni con un volume di affari presunto di svariati milioni di euro), esercitando potestà formative in contrasto con la Direttiva MIUR n. 170 del 2016.

I motivi, denunciati nel ricorso in appello, sono:

I) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 3, E 3,

COMMA 2, DELLA DIRETTIVA MIUR N. 170 DEL 21.03.2016 (“*DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE*”).

-ECCESO DI POTERE PER GRAVISSIMA INOSSERVANZA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA', DI DILIGENZA, DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, DI IMPARZIALITA' E DI TRASPARENZA, PREVISTI DALL' ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DALL'ART. 97 COST..

II) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL' ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

- VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

- VIOLAZIONE DELL'ART. 67 DEL CCNL 2006/2009 DEL 29.11.2007 E DELLA DIRETTIVA MIUR N. 170 DEL 2016 RICHIAMATI DALL' ART. 1, COMMA 16, del CCNL 2019/2021 del 18.01.2024.

III) “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

- ECCESO DI POTERE PER SVIAMENTO.

IV) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL' ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL' INDEROGABILITA' “*IN PEIUS*” E DEL PRINCIPIO DI “*BUON ANDAMENTO*” DELLA P.A. (ART. 97 COST.).

V) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LIBERA CONCORRENZA.

VI) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DI CUI AGLI ARTT. 1 E SS. DEL D.LGS. N. 33 DEL 2013.

VII) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI TIPICI DELL'AZIONE CAUTELARE: “*FUMUS BONI JURIS*” E “*PERICULUM IN MORA*”.

6. SOGGETTI CONTROINTERESSATI:

-i soggetti controinteressati sono gli enti e le società private che sono stati abilitati dalla P.A. appellata a rilasciare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) da utilizzare nelle graduatorie ATA di III fascia, la cui denominazione non è stata indicata negli atti impugnati e che, al momento, non sono identificati o identificabili, nè sono stati annoverati, dal Ministero dell'Istruzione del Merito, in un pubblico elenco e nè hanno ricevuto l’*“accreditamento”* o la *“qualificazione”* ministeriali di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016.

7. INDICAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

-lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso

nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Attività giurisdizionale CDS*”.

8. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE HA AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

-la presente notificazione per pubblici proclami viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 01044/2024 reg. prov. pres. e n. 06534/2024 reg. ric. del 23.08.2024, depositato in pari data, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, nel procedimento R.G. n. 06534/2024, da considerarsi parte integrante del presente avviso.

Si allegano: **a)** copia del ricorso in appello del 22.08.2024; **b)** ordinanza impugnata n. 03691/2024 reg. prov. cau. e n. 07849/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024, comunicata in pari data e non notificata; **c)** decreto presidenziale autorizzativo della notifica per pubblici proclami n. 01044/2024 reg. prov. pres. e n. 06534/2024 reg. ric. del 23.08.2024, depositato in pari data, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, nel procedimento R.G. n. 06534/2024; **d)** richiesta del 28.08.2024, rivolta al Dirigente Responsabile delle notifiche per pubblici proclami del MIM, a firma del sottoscritto difensore, di rilascio di un'attestazione da cui emerga che la stessa pubblicazione avverrà per “ ... un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero ...”, per come espressamente prescritto nel sopra citato decreto autorizzativo del Consiglio di Stato.

Cosenza/Roma, lì 28.08.2024

Avv. Antonio LE PERA